AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

ISTRUZIONE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Modalità di adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

N. 001

del 19 aprile 2018

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l'Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 19 aprile 2018

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Veronesi

SOMMARIO

Premessa e ambito di applicazione 4
Articolo 1 – Destinatari 7
Articolo 2 – Definizioni 7

PARTE I ....
Quando eseguire gli obblighi di adeguata verifica (AVC) 8

Articolo 3 – Ambito di applicazione 8

PARTE II ....
Identificazione e verifica dell'identità del cliente 9

Articolo 4 – Identificazione del cliente e verifica della sua identità 9
Articolo 5 – Modalità di identificazione della clientela 10
Articolo 6 – Identificazione del cliente (persona fisica) 10
Articolo 7 – Verifica dell'identità del cliente (persona fisica) 11
Articolo 8 – Identificazione dei clienti (società ed enti con o senza personalità giuridica) 11
Articolo 9 – Identificazione dei clienti (strumento giuridico) 12
Articolo 10 – Verifica dell'identità dei clienti (società, associazioni, fondazioni, trust, affidamento fiduciario o altro strumento giuridico analogo estero ed altri enti con o senza personalità giuridica) 13
Articolo 11 – Identificazione del cliente amministrazione pubblica e verifica dei dati e delle informazioni acquisite 14
Articolo 12 – Informazioni, dati e documenti da acquisire sui delegati ad operare, ivi compresi coloro che hanno poteri di amministrazione e direzione, e sui garanti 14

PARTE III ....
Individuazione, identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo 15

Articolo 13 – Disposizioni generali 15
Articolo 14 – Dichiarazione sul titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una persona fisica 16
Articolo 15 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per società di capitali 17
Articolo 16 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per fondazioni, associazioni ed enti analoghi con o senza personalità giuridica 18
Articolo 17 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per trust e affidamento fiduciario 18
Articolo 18 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una amministrazione pubblica 19
Articolo 19 – Situazioni in cui le risultanze del processo di individuazione del titolare effettivo differisca dalla dichiarazione del cliente 19
Articolo 20 – Incoerenza della dichiarazione del titolare effettivo da parte del cliente ed obbligo di comunicazione all'Agenzia 19
Articolo 21 – Misure ragionevoli per la corretta individuazione del titolare effettivo 20
Articolo 22 – Identificazione del titolare effettivo 21
Articolo 23 – Misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo 21
Articolo 24 – Individuazione del titolare effettivo di società quotata 22
Articolo 25 – Disposizioni particolari per i contratti di assicurazione vita o di altre forme di assicurazione legate ad investimenti 22
Articolo 26 – Identificazione e verifica dell'identità dei beneficiari e dei titolari effettivi di trust o di istituti giuridici analoghi 23
Articolo 27 – Tracciabilità del processo di individuazione del titolare effettivo 23

PARTE IV ....
Acquisizione delle informazioni, dati e documenti 24

Articolo 28 – Modalità di acquisizione dei documenti per persone fisiche 24
Articolo 29 – Modalità di acquisizione dei documenti per clienti diversi da persone fisiche 24
Articolo 30 – Responsabili degli adempimenti di adeguata verifica 25

PARTE V ....
Bollettino Informativo Antiriciclaggio (BIA) 26

Articolo 31 – Bollettino Informativo Antiriciclaggio 26

PARTE VI ....
Disposizioni finali 27

Articolo 32 – Clientela esistente 27
Articolo 33 – Perdita, sottrazione o distruzione di documenti e dati acquisiti nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 27
Articolo 34 – Entrata in vigore 27

ALLEGATO A .....
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AVC PER SOGGETTI DESIGNATI .....
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ BANCARIA **28**

1. RAPPORTI D'AFFARI 28
2. OPERAZIONI OCCASIONALI 28

ALLEGATO B .....
OBBLIGHI DELLA CLIENTELA **30**
ALLEGATO C .....
ALCUNI ESEMPI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO **32**

SOCIETÀ DI CAPITALI 32

CRITERIO PRIMARIO - PARTECIPATIVO 32

POSSESSO DIRETTO DI UNA PARTECIPAZIONE SIGNIFICATIVA (SUPERIORE AL 25%) 32
POSSESSO INDIRETTO DI UNA PARTECIPAZIONE SIGNIFICATIVA (SUPERIORE AL 25%) 32
POSSESSO INDIRETTO DI UNA PARTECIPAZIONE SIGNIFICATIVA (SUPERIORE AL 25%) TRAMITE ALTRI STRUMENTI CHE ATTRIBUISCONO DIRITTI DI VOTO ..33
CONTROLLO CON ALTRI MEZZI 33

CRITERIO RESIDUALE - GESTORIO 34

ESERCIZIO DEI POTERI DI DIREZIONE 34
ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE 34

CASI PARTICOLARI 35

SOCIETÀ QUOTATE 35
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, LIQUIDAZIONE D'UFFICIO O IN PROCEDURA CONCORSUALE 35
SOCIETÀ LE CUI QUOTE SONO STATE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO 36
SOCIETÀ DI PERSONE 36

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA O DI ALTRE FORME DI ASSICURAZIONE LEGATE AD INVESTIMENTI 37

ALLEGATO D .....
CODICI PER LA TRACCIABILITÀ DEL PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO **38**
ALLEGATO E .....
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI PER CLIENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE (ART. 29) **41**

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

Premessa e ambito di applicazione

Con la presente Istruzione si forniscono indicazioni per facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti designati, indicando i dati, le informazioni e documenti da acquisire per l'identificazione e verifica del cliente e l'individuazione ed identificazione del titolare effettivo, nonché le misure che possono ritenersi "ragionevoli" per la verifica dell'identità di quest'ultimo.

I dati, le informazioni e documenti e le modalità di verifica indicati nella presente Istruzione, oltre per gli obblighi di identificazione e verifica della clientela e del titolare effettivo sono altresì rilevanti per l'adempimento dell'obbligo di comprendere ed acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari, per svolgere un controllo costante del rapporto d'affari ed in generale per adottare un corretto approccio basato sul rischio (su cui si rimanda all'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018).

La presente Istruzione delinea un percorso articolato su tre diversi livelli e che riguarda sia il cliente che il titolare effettivo. Tale percorso può essere sinteticamente così riassunto:

- Individuazione, come processo di attribuzione della qualifica di cliente o di titolare effettivo ad un determinato soggetto;
- IDENTIFICAZIONE, come processo di acquisizione di dati e informazioni riguardanti i soggetti "individuati" ivi comprese, come sottoinsieme non esaustivo, le GENERALITÀ ANAGRAFICHE dei predetti soggetti;
- VERIFICA DELL'IDENTITÀ, come processo volto ad acquisire documentazione in grado di confermare i dati e le informazioni precedentemente acquisiti.

La LEGGE disciplina la materia in oggetto nei seguenti articoli.

Art. 21
(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto d'affari;
b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.
2. I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco adempiono agli obblighi di adeguata verifica in caso di acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero in caso di incasso di vincite da parte del cliente di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un'unica operazione o con diverse operazioni tra loro collegate.
3. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'art. 31 comma 1.
4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.
5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le

persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette a controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000, n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006, n. 143, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, venduti o cambiati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 2, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

Art. 22
(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

Art. 23
(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)
1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.

Art. 23 bis
(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)
1. I soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.
2. I soggetti designati devono comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.
3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati richiedono ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, possono fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.
4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.
5. I soggetti designati di cui all'art. 20 comma 1 lett. c), all'atto della cessione di immobili o di partecipazioni societarie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono acquisire apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia.

Art. 23 ter
(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)
1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:
a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.
2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Istruzioni e Circolari dell'Agenzia di Informazione Finanziaria aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE"). Inoltre si intende per:
   a) "AGENZIA o AIF": Agenzia di Informazione Finanziaria;
   b) "ASSETTO PROPRIETARIO": formale titolarità delle azioni o quote partecipative di una società;
   c) "AVC": adeguata verifica della clientela;
   d) "BOLLETTINO INFORMATIVO ANTIRICICLAGGIO" o "BIA": scheda in formato elettronico nella quale i soggetti designati riportano tutte le principali informazioni assunte sulla clientela, tempo per tempo aggiornate;
   e) "COE": codice operatore economico rilasciato dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione sammarinese;
   f) "DELEGATO": il soggetto che esegue un'operazione, sia occasionale sia in costanza di rapporto d'affari, in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
   g) "ESECUTORE": il soggetto DELEGATO che esegue concretamente un'operazione (ad esempio perché è procuratore, DELEGATO di cassa o facoltizzato a finalizzare un'operazione bancaria), sia occasionale sia in costanza di rapporto d'affari, nonché il soggetto che esegue un'operazione occasionale in proprio o in costanza di rapporto d'affari nel quale lo stesso soggetto è cliente, anche congiuntamente ad altri clienti (ad esempio un conto corrente cointestato);
   h) "FONTI AFFIDABILI": si intendono fonti che abbiano un carattere di ufficialità, accuratezza e vigenza (ad esempio, un documento rilasciato da un'autorità pubblica, non scaduto, che attesti in modo certo l'identità del cliente, ovvero un certificato di vigenza);
   i) "FONTI INDIPENDENTI": si intendono fonti che abbiano un carattere di terzietà rispetto al cliente (ad esempio, un'utenza da cui si evince il domicilio del cliente, o un dato ottenuto da un pubblico registro o da una banca dati);
   j) "GENERALITÀ ANAGRAFICHE": nome, cognome, data e luogo di nascita;
   k) "IDENTIFICAZIONE": acquisizione dei dati e delle informazioni relativi al cliente e al titolare effettivo;
   l) "LEGGE": la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni;
   m) "MISURE RAGIONEVOLI": si intendono misure proporzionate al (livello di) rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per VERIFICARE L'IDENTITÀ del titolare effettivo;
   n) "NDG": Numero Direzione Generale ovvero numero progressivo attribuito automaticamente dal sistema informatico del soggetto designato all'atto del censimento del cliente nella propria Anagrafe Generale;
   o) "ORGANO AMMINISTRATIVO": Consiglio di Amministrazione ovvero Amministratore Unico, Consiglio Direttivo, Commissari e Liquidatori;
   p) "PAESI AD ALTO RISCHIO": paesi e giurisdizioni di cui all' articolo 16 *undecies* della LEGGE ed i paesi e le giurisdizioni ritenuti tali dai soggetti designati emersi nell'ambito dell'autovalutazione;
   q) "PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE": si intendono i Paesi:
      - nei confronti dei quali il GAFI/FATF abbia richiesto l'adozione di contromisure;
      - per i quali l'AGENZIA abbia richiesto l'adozione di contromisure sulla base di accertate carenze in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

r) "PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO": un soggetto che rientra in una delle seguenti categorie:
   - un soggetto autorizzato all'esercizio nella Repubblica di San Marino dell'attività riservata di cui alle lettere I) e J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
   - un soggetto estero autorizzato all'esercizio di attività equivalenti a quelle di cui alle lettere I) e J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
   - Poste San Marino S.p.A., quando opera come prestatore di servizi di pagamento;
   - la Banca Centrale della Repubblica di San Marino quando opera come prestatore di servizi di pagamento;

s) "PROFILO DI RISCHIO O LIVELLO DI RISCHIO": le classi previste dall'art. 5 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018;

t) "PROFILO ECONOMICO": profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili, ad esempio il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità economica e patrimoniale, il fatturato e l'utile di esercizio;

u) "RIA": responsabile incaricato antiriciclaggio, ossia la persona di cui all'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92;

v) "RISCHIO": rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

w) "STRUTTURA DI CONTROLLO": situazioni che incidono sul controllo del cliente per effetto di particolari relazioni tra persone fisiche o di particolari poteri sulla gestione del cliente (es. patti parasociali, vincoli di parentela o derivanti da relazioni d'affari o di finanziamento, potere di nominare uno o più Amministratori, carica di Amministratore unico, ecc.);

x) "TRASFERIMENTO DI FONDI": un'operazione effettuata per conto di un ordinante attraverso un prestatore di servizi di pagamento almeno parzialmente per via elettronica al fine di mettere un determinato ammontare di fondi a disposizione di una persona beneficiaria presso un prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano o meno la stessa persona e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;

y) "VERIFICA DELL'IDENTITÀ": verifica delle informazioni e dei dati mediante acquisizione di documenti che confermano i dati e le informazioni acquisite.

2. Nella presente Istruzione, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari dell'Istruzione di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e possono avere un contenuto dispositivo.

PARTE I
QUANDO ESEGUIRE GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (AVC)

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Gli obblighi di AVC si applicano nei casi previsti all'articolo 21 della LEGGE richiamati in premessa.
2. I soggetti designati procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti d'affari e alle operazioni rientranti nell'esercizio dell'attività di istituto, come definita dalla normativa di settore.
3. Nell'**Allegato A** sono indicate alcune modalità che i soggetti designati autorizzati a svolgere attività bancaria possono seguire ai fini dell'assolvimento degli obblighi di AVC.
4. Sono escluse dal campo di applicazione le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei soggetti designati, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei soggetti designati e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei medesimi si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei soggetti designati stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto d'affari o di effettuare

un'operazione occasionale (ad esempio: forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri, acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale, prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze). Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché di gestione di portafogli. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali i fondi della clientela sono investiti.

5. I soggetti designati inoltre provvedono ad adempiere agli obblighi di AVC nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. Quando i soggetti designati inviano una segnalazione di operazione sospetta all'AIF devono avere cura che gli obblighi di adeguata verifica siano stati adempiuti secondo le disposizione in vigore.
6. I soggetti designati inoltre provvedono ad adempiere agli obblighi di AVC nel caso di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni e dei dati già ottenuti ai fini dell'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, ad esempio nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o in caso di incongruenza tra documenti o dati forniti dal cliente o comunque in possesso del soggetto designato.
7. Particolare attenzione deve essere riservata al caso previsto dal comma 1 lett.c) del citato art. 21 in ragione della soglia di applicabilità significativamente bassa.

Art. 21
(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
- *omissis* -
c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;
- *omissis* –

Si specifica che ai sensi della lettera c) del suddetto art. 21 della LEGGE i soggetti designati che operano come PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO, devono adempiere agli obblighi di AVC anche quando questi eseguono operazioni occasionali (ovverosia operazioni non riconducibili a rapporto d'affari) di TRASFERIMENTO DI FONDI per importi superiori a 1.000 euro.

8. L'adempimento degli obblighi di AVC nel caso di cui al comma precedente deve avvenire con le modalità e nei termini descritti dalla LEGGE e dalla presente Istruzione.
9. Quanto previsto al comma 7, non si applica ai TRASFERIMENTI DI FONDI a favore di un'amministrazione pubblica o da questa disposti, per i quali è comunque obbligatorio acquisire le GENERALITÀ ANAGRAFICHE della persona fisica che dispone il TRASFERIMENTO DI FONDI unitamente alla denominazione o ragione sociale, alla forma giuridica, al COE (o codice identificativo equivalente), all'indirizzo della sede legale o, in alternativa, un set minimo informativo identificativo equivalente, qualora detto TRASFERIMENTI DI FONDI riguardi una persona non fisica.

PARTE II
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE

Articolo 4 – Identificazione del cliente e verifica della sua identità

1. I soggetti designati devono sempre procedere alla IDENTIFICAZIONE del cliente - sia esso una persona fisica, persona giuridica, uno strumento/istituto giuridico, o un ente con o senza personalità giuridica - nonché alla VERIFICA DELL'IDENTITÀ.
2. Il processo di IDENTIFICAZIONE comporta l'acquisizione di dati ed informazioni finalizzate non solo alla conoscenza delle GENERALITÀ ANAGRAFICHE del cliente ma anche alla conoscenza di altri elementi

informativi sul cliente. Fa seguito la verifica di tali dati ed informazioni mediante l'utilizzo di FONTI AFFIDABILI ed INDIPENDENTI, che consentano l'accertamento della loro veridicità.

Articolo 5 – Modalità di identificazione della clientela

1. Il processo di IDENTIFICAZIONE del cliente avviene di regola alla presenza fisica dello stesso, da cui il soggetto designato acquisisce dati ed informazioni richiesti ai fini dell'identificazione.
2. L'IDENTIFICAZIONE può anche avvenire a distanza. In questo caso l'IDENTIFICAZIONE va effettuata con una delle seguenti modalità:
   a) videoconferenza registrata e conservata ai sensi dell'art. 34 della LEGGE;
   b) utilizzo delle procedure previste dall'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 003 del 19/04/2018;
   c) procedure informatiche idonee ad acquisire dati, informazioni e documenti accompagnate da un primo bonifico disposto da un rapporto d'affari intestato al medesimo cliente radicato presso una banca dell'Area SEPA o di un paese membro GAFI/FATF.

Articolo 6 – Identificazione del cliente (persona fisica)

1. Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica residente a San Marino, i soggetti designati devono acquisire almeno i seguenti dati ed informazioni:
   a) cognome e nome;
   b) data e luogo di nascita;
   c) cittadinanza;
   d) residenza anagrafica e domicilio laddove non corrispondente;
   e) professione o attività svolta, adeguatamente dettagliate;
   f) tipologia ed estremi del documento di riconoscimento;
   g) scopo e natura prevista del rapporto d'affari e, laddove si tratti di operazione occasionale ed il LIVELLO DI RISCHIO sia alto, lo scopo e la natura prevista dell'operazione;
   h) Codice ISS;
   i) COE, in caso in cui la persona fisica, sia un operatore economico (ad esempio, se il conto o rapporto professionale è instaurato dal cliente in qualità di operatore economico);
   j) numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.
2. In caso di persone fisiche non residenti o non domiciliate a San Marino, in luogo del Codice ISS e COE si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, partita IVA, *"social security number"* o *"Tax ID number"*, ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero).
3. Nel caso di imprese individuali, devono essere acquisite le informazioni e i dati di cui al comma 1 nonché le seguenti:
   - denominazione della ditta;
   - numero e oggetto della licenza;
   - data rilascio licenza;
   - indirizzo della sede;
   - luogo/area geografica nel quale si svolge prevalentemente l'attività;
   - Codici ATECO.
4. Nel caso di professionisti di cui all'art. 20 della LEGGE, quando operano in tale veste, devono essere acquisite le informazioni e i dati di cui al comma 1 nonché le seguenti:
   - denominazione dello studio;
   - numero e data di iscrizione all'Albo professionale;
   - indirizzo della sede;

- luogo/area geografica nel quale si svolge prevalentemente l'attività.

Articolo 7 – Verifica dell'identità del cliente (persona fisica)

1. Al fine di verificare i principali dati e le informazioni acquisiti, i soggetti designati si avvalgono dei seguenti documenti:
   a) per la verifica delle GENERALITÀ ANAGRAFICHE e della tipologia ed estremi del documento, sono utilizzati il passaporto o altro documento di identità, purché emesso da un'autorità pubblica o internazionale e provvisto di foto biometrica;
   b) per la verifica della residenza o del domicilio, se diverso dalla residenza laddove non siano indicati nei documenti di cui alla lett. a), sono utilizzate copie di due utenze recenti (ad esempio, telefono ed energia elettrica), ovvero altro documento da cui si possa evincere la residenza (ad esempio, un certificato di residenza, una copia di contratto d'affitto o di estratti conti bancari quando l'indirizzo di residenza è ivi presente);
   c) per la verifica della professione sono utilizzati documenti rilasciati dal datore di lavoro (ad esempio, busta paga), tessere rilasciate da ordini professionali, quadro "D" della dichiarazione dei redditi o altra documentazione purché di FONTE AFFIDABILE O INDIPENDENTE. La professione può essere verificata sulla base della documentazione bancaria di accredito o versamento dello stipendio (ad esempio, accredito di bonifico bancario proveniente dal datore di lavoro, assegno tratto dal datore di lavoro ed accreditato sul conto del cliente);
   d) per la verifica del codice ISS, laddove non sia indicato nei documenti di cui alla lett. a), si utilizza documentazione alternativa purché di FONTE AFFIDABILE (ad esempio, un certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica);
   e) per la verifica del COE, si utilizzano documenti rilasciati da Uffici Pubblici (ad esempio, l'attestazione dell'Ufficio del Lavoro) o altra documentazione purché di FONTE AFFIDABILE O INDIPENDENTE.
2. Per la verifica delle GENERALITÀ ANAGRAFICHE dei soggetti minori di età, i dati acquisiti devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Articolo 8 – Identificazione dei clienti (società ed enti con o senza personalità giuridica)

1. Nel caso in cui il cliente sia una società o un ente con o senza personalità giuridica di diritto sammarinese, i soggetti designati devono acquisire almeno i seguenti dati e informazioni:
   a) denominazione o ragione sociale;
   b) forma giuridica;
   c) COE;
   d) Codici ATECO;
   e) data e numero di iscrizione nel registro delle società;
   f) indirizzo della sede legale e di quella amministrativa, ove non coincidente;
   g) oggetto sociale ed attività concretamente svolta;
   h) data di costituzione;
   i) ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione;
   j) scopo e natura prevista del rapporto e, laddove si tratti di operazione occasionale ed il LIVELLO DI RISCHIO sia alto, lo scopo e la natura prevista dell'operazione occasionale;
   k) luogo/area geografica nel quale si svolge prevalentemente l'attività;
   l) ASSETTO PROPRIETARIO e STRUTTURA DI CONTROLLO;

m) numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

2. Nel caso di società e di enti con o senza personalità giuridica esteri in luogo del COE si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, partita IVA, e *"Tax ID number"*, ovvero altro codice identificato univo rilasciato dallo Stato estero).
3. Qualora il cliente sia in possesso dei codici di cui al comma 1 lett. c) anche di altre giurisdizioni estere, il soggetto designato acquisisce l'informazione e la conserva all'interno del BIA (ad esempio una società sammarinese in possesso di una partita Iva italiana).
4. Nel caso di associazioni, fondazioni o enti giuridici analoghi (ad esempio cooperative e consorzi), di diritto sammarinese o esteri, i soggetti designati devono acquisire almeno le informazioni e i dati di cui al comma 1, in quanto applicabili.
5. L'ente non riconosciuto (ad esempio, la federazione sportiva, l'associazione non riconosciuta, il condominio) non avendo personalità giuridica opera di fatto attraverso il suo rappresentante al quale deve essere ricondotta la titolarità del rapporto d'affari o l'esecuzione di una operazione occasionale. Se l'ente non riconosciuto dispone di un COE, può essere censito con la denominazione dell'ente.
6. Con riferimento al comma precedente, i soggetti designati devono acquisire le informazioni e i dati di cui al comma 1, in quanto applicabili.

Articolo 9 – Identificazione dei clienti (strumento giuridico)

1. Nel caso di trust, affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire dati e informazioni:
   - sia sul trustee, sull'affidatario fiduciario o altro soggetto agente di istituto o strumento giuridico analogo;
   - sia sui medesimi trust, affidamenti fiduciari o altri istituti o strumenti giuridici analoghi che, ai meri fini della LEGGE assumono la qualifica di clienti.
2. In relazione al trust, all'affidamento fiduciario o ad altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire i seguiti dati e informazioni, ove applicabili:
   a) denominazione;
   b) qualificazione giuridica dell'istituto;
   c) COE;
   d) data e numero di iscrizione nel Registro dei Trust o di altro eventuale specifico registro (nel caso diverso dal trust);
   e) indirizzo della sede legale (o residenza);
   f) finalità del trust o dell'affidamento fiduciario o di altro istituto giuridico analogo estero (ovverosia, le motivazioni che hanno indotto alla costituzione dell'istituto);
   g) data di istituzione;
   h) scopo e natura prevista del rapporto e, laddove si tratti di operazione occasionale ed il LIVELLO DI RISCHIO sia alto, lo scopo e la natura prevista dell'operazione occasionale;
   i) STRUTTURA DI CONTROLLO.
3. Nei casi in cui il COE non sia presente, si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, partita IVA, e *"Tax ID number"*, ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero).
4. Per i trustee, gli affidatari o altri soggetti agenti di istituto o strumento giuridico analogo i soggetti designati devono acquisire i dati e le informazioni di cui:
   - all'articolo 6 comma 1 per le persone fisiche;
   - all'articolo 8 comma 1 per le società;
   - all'articolo 12 per l'eventuale DELEGATO ad operare per conto del trustee o dell'affidatario o di altri soggetti agenti di istituto o strumento giuridico analogo.

5. Qualora il cliente sia in possesso dei codici di cui al comma 1 lett. c) anche di altre giurisdizioni estere, il soggetto designato acquisisce l'informazione e la conserva all'interno del BIA (ad esempio un trust sammarinese in possesso di un codice fiscale italiano).
6. Al momento dell'istituzione del trust o dell'affidamento fiduciario, il disponente o l'affidante devono intendersi quali clienti del trustee o dell'affidatario e pertanto i soggetti designati che ricoprono l'ufficio di trustee o affidatario devono acquisire i dati e le informazioni di cui all'articolo 6 comma 1 per le persone fisiche e all'articolo 8 comma 1 per le società e all'articolo 12 per il DELEGATO ad operare per conto del disponente o dell'affidante.

Articolo 10 – Verifica dell'identità dei clienti (società, associazioni, fondazioni, trust, affidamento fiduciario o altro strumento giuridico analogo estero ed altri enti con o senza personalità giuridica)

1. In caso di società, associazioni e fondazioni ed altri enti con personalità giuridica di diritto sammarinese, i soggetti designati, al fine di verificare i principali dati e le informazioni ottenuti, nonché i poteri delle persone delegate ad operare, devono acquisire almeno:
   a) certificato di vigenza aggiornato, e comunque con data non anteriore a più di tre mesi dall'acquisizione del certificato da parte del soggetto designato;
   b) copia della delibera assembleare o del consiglio di amministrazione, oppure dell'organo aziendale avente analoghe funzioni e poteri, recanti la nomina e le eventuali variazioni del legale rappresentante e delle persone che hanno poteri di firma o di gestione, al fine di verificare che ogni persona che agisca sia debitamente autorizzata;
   c) documenti rilasciati da Uffici Pubblici (ad esempio copia della licenza) o altra documentazione purché di FONTE AFFIDABILE ed INDIPENDENTE, per la verifica del COE.
2. In caso di società, associazioni, fondazioni ed altri enti con personalità giuridica esteri, i soggetti designati devono acquisire documenti analoghi a quelli indicati al comma 1, ove applicabili, e provenienti da FONTI AFFIDABILI e INDIPENDENTI che permettano la verifica dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nonché l'atto costitutivo quando questo è stato redatto in lingua diversa dall'italiano.
3. In caso di enti senza personalità giuridica sammarinesi o esteri, i soggetti designati devono acquisire i seguenti documenti:
   a) qualunque scrittura privata dalla quale si possa evincere l'esistenza del cliente-ente non riconosciuto, l'indirizzo della sede ed il suo scopo;
   b) qualunque documento utile ad attestare l'attività svolta dall'ente;
   c) qualunque documento sull'organizzazione dell'ente, incluso l'ultimo bilancio approvato se predisposto o documento equivalente.
4. Nel caso di trust e di affidamento fiduciario di diritto sammarinese, i soggetti designati devono acquisire:
   a) copia dell'atto istitutivo del trust o del contratto di affidamento fiduciario, anche al fine di verificare la STRUTTURA DI CONTROLLO;
   b) certificazione rilasciata dall'Ufficio del Registro dei Trust;
   c) documenti rilasciati da Uffici Pubblici o altra documentazione purché di FONTE AFFIDABILE ed INDIPENDENTE, per la verifica del COE.
5. Nel caso di trust, affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo estero i soggetti designati devono acquisire documenti equipollenti a quelli indicati al comma 4, da cui si possa evincere la STRUTTURA DI CONTROLLO o i poteri di gestione, nonché gli eventuali beneficiari (ad esempio, *"trust deed"* o *"bylaws"* o altri documenti equipollenti).

6. La documentazione indicata ai commi precedenti rappresenta il *set* minimo. Resta comunque nell'autonomia del soggetto designato svolgere i più opportuni approfondimenti documentali finalizzati alla verifica dei principali dati ed informazioni acquisiti.

Articolo 11 – Identificazione del cliente amministrazione pubblica e verifica dei dati e delle informazioni acquisite

1. Nel caso in cui il cliente sia un'amministrazione pubblica, i soggetti designati devono acquisire almeno le seguenti informazioni:
   a) denominazione dell'azienda o dell'ente o dell'ufficio o del servizio delle amministrazioni pubbliche;
   b) indirizzo della sede legale e amministrativa laddove non coincidente;
   c) attività svolta;
   d) scopo e natura prevista del rapporto e, laddove si tratti di operazione occasionale ed il LIVELLO DI RISCHIO sia alto, lo scopo e la natura prevista dell'operazione occasionale;
   e) numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.
2. Per la verifica delle informazioni e dei dati sopraindicati, il soggetto designato deve acquisire copia della documentazione utile a verificare le informazioni indicate al comma precedente.

Articolo 12 – Informazioni, dati e documenti da acquisire sui delegati ad operare, ivi compresi coloro che hanno poteri di amministrazione e direzione, e sui garanti

1. In caso di DELEGATI ad operare, anche se non assumono la qualifica di ESECUTORI, i soggetti designati devono acquisire:
   a) GENERALITÀ ANAGRAFICHE;
   b) residenza, eventuale domicilio e cittadinanza;
   c) tipologia ed estremi del documento di riconoscimento;
   d) professione o attività svolta, adeguatamente dettagliate;
   e) Codice ISS;
   f) informazioni sulla ragione della delega indicando nel BIA del DELEGATO le relazioni intercorrenti con il cliente;
   g) indicazioni relative ad eventuali limiti operativi sottostanti alla delega concessa.
2. La VERIFICA DELL'IDENTITÀ deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente Istruzione in quanto compatibili, tenendo conto di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda la verifica delle GENERALITÀ ANAGRAFICHE.
3. Per quanto riguarda le altre informazioni acquisite, i soggetti designati si fanno rilasciare quantomeno dal delegante apposita dichiarazione scritta ed acquisiscono, se necessario, documentazione a supporto delle informazioni ottenute.
4. Per quanto attiene l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni, dati e documenti che concernono il DELEGATO si applicano le disposizioni previste per la clientela.
5. In caso di persone fisiche non residenti o non domiciliate a San Marino, in luogo del Codice ISS si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, partita IVA, *"social security number"* o *"Tax ID number"*, ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero).
6. Qualora il cliente sia in possesso dei codici di cui al comma 1 lett. e) anche di altre giurisdizioni estere, il soggetto designato acquisisce l'informazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai garanti dei clienti del soggetto designato. I soggetti designati si fanno rilasciare quantomeno dal cliente obbligato principale apposita

dichiarazione scritta sulle relazioni con il garante, ad esempio utilizzando la modulistica relativa alla richiesta di affidamento.

PARTE III
INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO

Articolo 13 – Disposizioni generali

1. Uno dei principi cardine dell'AVC è comprendere se il cliente agisca in nome e per proprio conto e interesse, oppure in nome e/o nell'interesse di un soggetto terzo: il cosiddetto "titolare effettivo" del cliente. Tale circostanza sussiste nel caso di clienti che non sono persone fisiche, ma può anche sussistere nel caso di clienti persone fisiche, ad esempio quando il cliente agisce in nome e per conto ovvero nell'interesse di una persona fisica, sia sulla base di un potere di rappresentanza formalmente costituito (ad esempio una procura o la designazione di un tutore) sia sulla base di una situazione di fatto (un accordo in virtù del quale il cliente agisce da semplice soggetto interposto).
2. La definizione di "titolare effettivo" è stabilita dalla LEGGE.

Art. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
- *omissis* -
r) "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- *omissis* -

3. L'IDENTIFICAZIONE del "titolare effettivo" presuppone la sua individuazione che deve essere effettuata tenendo presente le diverse tipologie di clientela: società di capitali, associazioni, fondazioni o enti simili, trust, affidamenti fiduciari o istituti giuridici ad esso analoghi.
4. Il soggetto designato deve seguire il percorso logico di seguito delineato:
   a) Individua il titolare effettivo ossia attribuisce la qualifica di titolare effettivo selezionando – nell'universo delle persone fisiche – quella o quelle che presentano le caratteristiche stabilite dalla LEGGE (si veda il precedente comma 2);
   b) IDENTIFICA il titolare effettivo individuato, ossia acquisisce i dati e le informazioni previsti dall'art. 6 comma 1 della presente Istruzione;
   c) VERIFICA L'IDENTITÀ del titolare effettivo identificato, acquisendo i documenti così come previsto dall'articolo 7 comma 1 della presente Istruzione.
5. Per l'individuazione del "titolare effettivo" i soggetti designati devono anche avvalersi, come punto di partenza, delle informazioni che la clientela ha l'obbligo di fornire in forma scritta sotto la propria responsabilità. L'**Allegato B** riassume gli obblighi della clientela e le sanzioni a cui la stessa è sottoposta in caso di violazione della LEGGE. I soggetti designati non devono limitarsi ad una acritica ricezione dei dati e delle informazioni per ritenere soddisfatti i propri adempimenti e devono procedere autonomamente all'individuazione del titolare effettivo.
6. La LEGGE indica espressamente le situazioni in cui determinati soggetti devono considerarsi titolari effettivi: in particolare si fa riferimento all'articolo 1 *bis* dell'Allegato Tecnico della LEGGE che stabilisce chi debba essere considerato titolare effettivo nel caso di clienti che siano, rispettivamente, società di capitali, fondazioni o enti analoghi con o senza personalità giuridica, trust ed istituti giuridici analoghi, fermo restando che il concetto di titolare effettivo porta ad individuare anche chi in ultima istanza esercita il controllo al di là della formale intestazione delle partecipazioni.

ALLEGATO TECNICO
Art. 1 bis
(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:
a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.
2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.
5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:
a) il disponente;
b) il o i trustee;
c) il guardiano, se esiste;
d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
8. Nel caso in cui il cliente sia uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.

Articolo 14 – Dichiarazione sul titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una persona fisica

1. Al fine di individuare il titolare effettivo, nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, i soggetti designati devono acquisire un'attestazione in cui il cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere o meno il titolare effettivo, ossia se agisce per se stesso oppure nell'interesse di terzi.
2. L'attendibilità di tale dichiarazione va verificata nel momento dell'esecuzione dell'operazione occasionale alla luce del complesso delle informazioni in possesso del soggetto designato oppure deve essere oggetto di approfondimento nel corso del controllo costante del rapporto d'affari. Ad esempio l'operatività di un conto corrente potrebbe far sorgere il dubbio che sia stato instaurato nell'interesse di un terzo e pertanto che il titolare effettivo sia una persona fisica diversa dal titolare del rapporto oppure da quella indicata dal cliente.
3. I soggetti designati devono prestare una particolare attenzione ai rapporti d'affari e alle operazioni occasionali per le quali il cliente ha dichiarato di agire in nome proprio ma nell'interesse di terzi, accettando tale tipologia di clientela solamente nei casi in cui le motivazioni addotte siano ragionevoli ed adeguatamente giustificate, dovendo trattarsi di un caso di natura estremamente eccezionale. Ad esempio potrà essere giustificato un conto corrente intestato ad un figlio che opera per conto di un genitore invalido oppure un conto intestato a due coniugi le cui provviste sono riferibili principalmente ad uno dei due cointestatari.
4. La dichiarazione di una persona fisica di agire in nome proprio e nell'interesse di terzi deve essere sempre valutata con attenzione dai soggetti designati, verificando nel continuo del rapporto d'affari (o

all'esecuzione di un'operazione occasionale) la presenza di indicatori di anomalia che potrebbero richiamare la valutazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospette all'AGENZIA.

Articolo 15 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per società di capitali

1. I soggetti designati, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, devono individuare il titolare effettivo sulla base dei seguenti criteri:
   a) "Criterio del possesso o del controllo", come criterio principale;
   b) "Criterio dell'esercizio di poteri di amministrazione o direzione", come criterio residuale.
2. Il "Criterio del possesso o del controllo", diretto o indiretto di una partecipazione significativa o attraverso il controllo con altri mezzi presuppone che i soggetti designati debbano comprendere quale sia l'ASSETTO PROPRIETARIO e la STRUTTURA DI CONTROLLO del cliente.
3. Nella comprensione dell'ASSETTO PROPRIETARIO occorre considerare la "partecipazione diretta" ovverosia l'intestazione delle quote o delle azioni di una società e la "partecipazione indiretta" ovverosia quando si riscontra la presenza di una catena partecipativa (ad esempio mediante società del gruppo) ovvero l'interposizione di altri soggetti (ad esempio, società fiduciarie, prestatori di servizi, così come definiti dall'articolo 1 n ter) della LEGGE).
4. La comprensione della STRUTTURA DI CONTROLLO consiste nel determinare se vi è un "controllo con altri mezzi" del cliente, ovvero se si è in presenza di un'influenza dominante di una o più persone fisiche, anche non formalmente titolari di azioni o quote partecipative, nei confronti di altri soci al punto tale da determinare il controllo di fatto sulla società. Ad esempio, il "controllo con altri mezzi" si può avere in presenza di vincoli di parentela o derivanti da relazioni d'affari o di finanziamento, di patti parasociali, di poteri di nomina di uno o più amministratori, di cariche sociali quali quella di Amministratore Unico.
5. Pertanto, l'individuazione del titolare effettivo di una società di capitali presuppone che il soggetto designato ricostruisca la catena partecipativa fino al suo vertice, partendo dalle informazioni rese dal cliente. Tali informazioni dovranno essere vagliate sulla base di FONTI AFFIDABILI o di FONTI INDIPENDENTI e del complesso delle informazioni disponibili.
6. Qualora il "Criterio del possesso o del controllo" non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi si deve applicare il "Criterio dell'esercizio di poteri di amministrazione o direzione" e pertanto devono essere individuate le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Ad esempio, può essere individuato come titolare effettivo il Direttore, l'Amministratore Unico, l'Amministratore Delegato e qualora non sia possibile stabilire una concentrazione o predominanza di poteri in capo ad uno o più membri di un organo collegiale, può essere indicato il solo legale rappresentante.
7. Il "Criterio dell'esercizio di poteri di amministrazione o direzione" deve essere applicato anche nel caso in cui permangano dubbi sul fatto che, la persona individuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 1 bis, comma 1, lett. a) dell'Allegato Tecnico della LEGGE", sia il titolare effettivo. Ad esempio nel caso in cui nella catena partecipativa intervenga una società estera con azioni al portatore e pertanto non vi sia la certezza che, considerati tutti gli elementi in possesso del soggetto designato, le azioni siano detenute dalla persona dichiarata.
8. In considerazione dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, almeno un titolare effettivo deve essere sempre individuato.
9. I casi di "impossibilità" di cui al superiore comma 6 o di "dubbio" di cui al superiore comma 7 devono essere adeguatamente giustificati o documentati, in quanto il soggetto designato deve sempre dimostrare di aver esperito tutte le vie possibili per individuare il titolare effettivo prima di potersi avvale del criterio residuale.
10. Alcuni esempi di individuazione del titolare effettivo sono forniti nell'**Allegato C**.

Articolo 16 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per fondazioni, associazioni ed enti analoghi con o senza personalità giuridica

1. I soggetti designati, nel caso in cui il cliente sia una fondazione, considerano cumulativamente titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove siano in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati (ad esempio dall'atto costitutivo della fondazione, tramite il riferimento a specifiche persone) o facilmente individuabili (ad esempio quando l'atto costitutivo di una fondazione faccia riferimento a beneficiari che, se pur non individuati con riferimento a specifiche persone, possano esserlo in quanto appartenenti ad una determinata categoria con parametri specifici- "gli studenti residenti nella città di…"o "gli studenti di un'età compresa tra…");
   c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
2. Nel caso di associazioni ed enti analoghi con o senza personalità giuridica (ad esempio cooperative e consorzi), i soggetti designati si considerano titolari effettivi coloro che svolgono le funzioni di direzione o amministrazione, nel caso di tali enti, si deve intendere unicamente il legale rappresentante.

Articolo 17 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo per trust e affidamento fiduciario

1. I soggetti designati, nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano cumulativamente titolari effettivi:
   a) il disponente;
   b) il o i trustee;
   c) il guardiano, se previsto;
   d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
   e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
2. I soggetti designati, nel caso in cui il cliente sia un affidamento fiduciario, si considerano cumulativamente titolari effettivi:
   a) l'affidante;
   b) l'affidatario;
   c) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'affidamento fiduciario non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito l'affidamento fiduciario oppure agisce l'affidatario;
   d) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso qualsiasi mezzo.
3. Qualora nelle situazioni riportate ai commi 1 e 2 si trovino soggetti diversi dalle persone fisiche, i soggetti designati devono applicare i criteri specifici per risalire al titolare effettivo di tali soggetti. Ad esempio, se in un trust, il disponente fosse una fondazione, il trustee una società di capitali ed i beneficiari, singole persone fisiche, il soggetto designato deve individuare i titolari effettivi del trust nelle persone fisiche titolari effettivi della fondazione (con i criteri previsti all'art. 16), della società (con i criteri previsti dall'art. 15) e dei beneficiari persone fisiche.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il soggetto designato non può procedere all'individuazione della persona giuridica quale titolare effettivo in quanto tale veste può essere assunta solo da una o più persone fisiche.

Articolo 18 – Criteri per l'individuazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una amministrazione pubblica

1. Nel caso in cui il cliente sia un'amministrazione pubblica, i soggetti designati:
   a) considerano titolari effettivi, coloro i quali esercitano funzioni di direzione o amministrazione negli enti pubblici e nelle aziende autonome;
   b) possono non individuare i titolari effettivi in tutti gli altri casi (Segreterie di Stato, Eccellentissima Camera, dipartimenti, uffici della pubblica amministrazione).

Articolo 19 – Situazioni in cui le risultanze del processo di individuazione del titolare effettivo differisca dalla dichiarazione del cliente

1. Qualora, sulla base delle verifiche di dati o informazioni effettuate al momento dell'instaurazione del rapporto o, successivamente, sulla base delle risultanze del controllo costante sull'operatività del rapporto, i soggetti designati arrivino a conclusioni diverse sulla titolarità effettiva rispetto a quelle dichiarate dal cliente (ad esempio, perché individuino una persona fisica diversa rispetto a quella indicata dal cliente ovvero ne individuino ulteriori rispetto a quelle dichiarate dal cliente), gli stessi informano il cliente delle risultanze ottenute.
2. Qualora le risultanze siano condivise dal cliente, la dichiarazione del cliente sul titolare effettivo deve essere modificata di conseguenza. I soggetti designati devono conservare copia della precedente dichiarazione.
3. Solo in caso in cui il cliente non condivida tali risultanze, fermi restando gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta qualora ne ricorrano i presupposti, i soggetti designati devono procedere alla comunicazione così come previsto dall'articolo 24, comma 3 della LEGGE.

Articolo 20 – Incoerenza della dichiarazione del titolare effettivo da parte del cliente ed obbligo di comunicazione all'Agenzia

1. L'obbligo di INDIVIDUARE, IDENTIFICARE e VERIFICARE L'IDENTITÀ del titolare effettivo ricade sul soggetto designato il quale deve, come richiamato all'art. 14 comma 5 della presente Istruzione, avvalersi della dichiarazione del cliente come punto di partenza.
2. Ai fini degli obblighi di registrazione, il titolare effettivo è colui che il soggetto designato ritiene essere tale in seguito all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e non colui che viene dichiarato dal cliente.
3. Il soggetto designato, dopo avere acquisito la dichiarazione ed esperito le verifiche – previste dalla LEGGE e dalla presente Istruzione - può riscontrare una incoerenza che genera un obbligo di comunicazione all'AGENZIA.

Art. 24
(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)
- omissis -
3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.
- omissis -

4. La comunicazione relativa all'incoerenza della dichiarazione di titolare effettivo rilasciata dal cliente rispetto all'INDIVIDUAZIONE, all'IDENTIFICAZIONE o alla VERIFICA DELL'IDENTITÀ del titolare effettivo svolta dal soggetto designato:

a) deve avvenire con le medesime modalità già previste dalla normativa AIF in materia di segnalazione di operazione sospetta;
b) deve esplicitare i fattori che generano incoerenza, allegando documentazione a supporto;
c) deve avvenire entro un mese dalla data della dichiarazione del cliente circa il titolare effettivo ovvero dalla successiva data in cui è provato che tale dichiarazione sia pervenuta al soggetto designato.

5. Se l'incoerenza emerge in corso di rapporto d'affari, ossia nell'espletamento degli obblighi di controllo costante o in altra occasione, la comunicazione deve avvenire entro un mese dall'ultimo approfondimento svolto (ad esempio dalla conoscenza di patti parasociali che incidono sul controllo della società).
6. Se il dato in possesso del soggetto designato non è incoerente bensì semplicemente non aggiornato, quest'ultimo provvede all'aggiornamento dei dati delle informazioni e dei documenti senza procedere alla comunicazione ad AIF e provvede a lasciare traccia dell'avvenuto aggiornamento del titolare effettivo nel BIA.
7. Nel caso in cui il cliente non condivida le risultanze del soggetto designato sull'individuazione del titolare effettivo, fatti salvi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione di cui all'art. 24 comma 3 della LEGGE, il soggetto designato che provvede all'estinzione del rapporto d'affari o non esegue l'operazione occasionale non è tenuto a registrare il titolare effettivo individuato dallo stesso.

Articolo 21 – Misure ragionevoli per la corretta individuazione del titolare effettivo

1. I soggetti designati devono adottare MISURE RAGIONEVOLI per confermare la corretta individuazione del titolare effettivo attraverso l'acquisizione di dati e documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella Parte II della presente Istruzione.
2. I soggetti designati verificano le informazioni sul titolare effettivo mediante l'acquisizione della documentazione secondo un approccio basato sul rischio che tenga conto:
   - del RISCHIO individuato nell'ambito nella valutazione nazionale o dell'autovalutazione di cui all'art. 16 *quinquies* della LEGGE;
   - del LIVELLO DI RISCHIO assegnato al singolo cliente.
3. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, i soggetti designati al fine di adempiere a quanto previsto al comma 1 ottengono la dichiarazione del cliente sul titolare effettivo e acquisiscono, in funzione di quanto enunciato al comma 2, la seguente ulteriore documentazione, se idonea alla verifica del titolare effettivo (la scelta della tipologia di acquisire avviene pertanto in funzione del RISCHIO):
   a) copia del certificato di vigenza oppure del certificato camerale oppure visure prodotte da altri *provider* che svolgano professionalmente l'attività di raccolta dati (ad esempio, Cerved, Cribis, Orbis, Ribes);
   b) consultazione del registro dei titolari effettivi (di cui all' art. 23 quater della LEGGE) per i clienti sammarinesi;
   c) l'acquisizione di un estratto del registro dei titolari effettivi o di altri *provider* che svolgano professionalmente l'attività di raccolta dati, per i clienti esteri;
   d) copia del libro soci oppure estratto notarile dello stesso oppure estratto dal registro delle imprese/società o registri equipollenti;
   e) una dichiarazione rilasciata dal cliente oppure proveniente da FONTE AFFIDABILE o da FONTE INDIPENDENTE relativa all'esistenza di situazioni che incidono sul controllo del cliente per effetto di particolari relazioni tra persone fisiche o di particolari poteri sulla gestione del cliente (es. patti parasociali, vincoli di parentela o derivanti da relazioni d'affari o di finanziamento, potere di nominare uno o più Amministratori, carica di Amministratore unico, ecc.);
   f) attestazione, rilasciata da professionista, idonea a comprendere chi sia il titolare effettivo del cliente laddove quest'ultimo sia stato già sottoposto negli ultimi tre mesi agli obblighi di adeguata

verifica. Tale attestazione deve essere rilasciata da un professionista di cui all'art.20 della LEGGE ovvero da un professionista estero che sia tenuto ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla LEGGE e dalla Direttiva (UE) 2015/849 e che sia sottoposto a controlli di vigilanza analoghi a quelli previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849;

g) attestazione idonea a comprendere chi sia il titolare effettivo del cliente laddove quest'ultimo sia sottoposto da almeno tre anni agli obblighi di adeguata verifica nell'ambito di un rapporto d'affari. Tale attestazione deve essere rilasciata da parte di un soggetto finanziario di cui all'art. 18 della LEGGE ovvero una banca dell'Area SEPA o di un paese membro GAFI/FATF.

4. I soggetti designati, qualora il cliente sia un trust, un affidamento fiduciario, o un altro istituto o strumento giuridico analogo, devono acquisire copia degli atti idonei a verificare l'effettiva individuazione del titolare effettivo, ovverosia dei soggetti indicati articolo 1 bis, commi 6, 7 ed 8 dell'Allegato Tecnico della LEGGE (ad esempio, i *"bylaws"* del trust, oppure il *"trust deed"*, o la dichiarazione dei redditi presentata dai beneficiari del trust). Per quanto applicabile, i soggetti designati possono fare riferimento a quanto riportato al superiore comma 3. Ad esempio, per i trust, i soggetti designati possono consultare il registro dei titolari effettivi tenuto presso l'Ufficio Registro dei Trust di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
5. I soggetti designati, qualora il cliente sia un'associazione, una fondazione o un altro ente analogo, devono acquisire copia degli atti idonei a verificare l'effettiva individuazione del titolare effettivo, ovverosia dei soggetti indicati articolo 1 *bis*, comma 5 dell'Allegato Tecnico della LEGGE (ad esempio, i *"bylaws"* di una fondazione estera, o la dichiarazione dei redditi presentata dai beneficiari della fondazione). Per quanto applicabile, i soggetti designati possono fare riferimento a quanto riportato al superiore comma 3. Ad esempio, per le associazioni e per le fondazioni, i soggetti designati possono consultare il relativo registro dei titolari effettivi.
6. Resta comunque nell'autonomia del soggetto designato, esercitata responsabilmente, svolgere i più opportuni approfondimenti documentali finalizzati ad acquisire certezza circa l'individuazione del titolare effettivo.

Articolo 22 – Identificazione del titolare effettivo

1. Una volta individuata la persona fisica che il soggetto designato ritiene con certezza essere il titolare effettivo, si applicano ad essa le disposizioni in materia di IDENTIFICAZIONE previste dall'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) ed h).

Articolo 23 – Misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo

1. I soggetti designati devono adottare MISURE RAGIONEVOLI per verificare l'IDENTITÀ del titolare effettivo.
2. La verifica dell'IDENTITÀ del titolare effettivo deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente Istruzione, tenendo conto di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda la verifica delle GENERALITÀ ANAGRAFICHE (ad esempio, nella VERIFICA DELL'IDENTITÀ del titolare effettivo di una società il cui LIVELLO DI RISCHIO è basso o medio-basso, potranno acquisirsi le GENERALITÀ ANAGRAFICHE anche attraverso copia di un atto pubblico che le contiene e non necessariamente del documento di identità; oppure in caso di cliente il cui LIVELLO DI RISCHIO medio-alto o alto potrà essere acquisita documentazione ulteriore a supporto dei dati acquisiti nel processo di IDENTIFICAZIONE).
3. Per quanto riguarda le altre informazioni acquisite, i soggetti designati si fanno rilasciare apposita dichiarazione scritta del cliente ed acquisiscono, se necessario, documentazione a supporto delle informazioni ottenute.

4. Il soggetto designato, secondo un approccio basato sul RISCHIO, è tenuto ad acquisire informazioni sulle relazioni intercorrenti tra il cliente ed il titolare effettivo del rapporto.

Articolo 24 – Individuazione del titolare effettivo di società quotata

1. L'individuazione del titolare effettivo (e, conseguentemente, la sua IDENTIFICAZIONE e VERIFICA DELL'IDENTITÀ) non è necessaria in caso in cui il cliente sia una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato come indicato dall'articolo 1 *bis*, comma 3 dell'Allegato Tecnico.

ALLEGATO TECNICO
Art. 1 bis
(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
- omissis -
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
- omissis -

2. I soggetti designati in tal caso devono solo procedere alla verifica che la società sia effettivamente ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione.

Articolo 25 – Disposizioni particolari per i contratti di assicurazione vita o di altre forme di assicurazione legate ad investimenti

1. Particolari misure sono previste dall'articolo 23 ter della LEGGE per i contratti di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti.

Art. 23 ter
(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)
1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:
a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;
b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.
2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

2. Al momento della stipula, i soggetti designati applicano gli obblighi di AVC sul contraente, individuandone il titolare effettivo sulla base delle disposizioni previste nella Parte III della presente Istruzione e provvedono ad acquisire il nominativo e la denominazione del beneficiario oppure eventuali informazioni sufficienti a stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.
3. Al momento del pagamento del capitale o della rendita o della eventuale cessione a terzi, i soggetti designati applicano nei confronti dei beneficiari gli obblighi di AVC (così come previsto nell'art. 27 ter comma 1 della LEGGE). Alcuni specifici esempi sono riportati nell'**Allegato C**.
4. Nei casi di beneficiari di polizze vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, l'IDENTIFICAZIONE e la VERIFICA DELL'IDENTITÀ dei medesimi e dei loro titolari effettivi, deve avvenire al momento del pagamento del capitale o della rendita o al momento dell'eventuale cessione a terzi, anche parziale, del contratto.

Articolo 26 – Identificazione e verifica dell'identità dei beneficiari e dei titolari effettivi di trust o di istituti giuridici analoghi

1. Misure particolari sono previste dall'art. 1 *bis* dell'Allegato Tecnico della LEGGE per i beneficiari di trust o istituti giuridici analoghi.

ALLEGATO TECNICO
Art. 1 bis
(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
- omissis -
7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
- omissis -

2. Nei casi di beneficiari di trust o altro istituto giuridico analogo, l'IDENTIFICAZIONE e la VERIFICA DELL'IDENTITÀ dei medesimi e dei relativi titolari effettivi deve avvenire al momento del pagamento o nel momento in cui il beneficiario esercita i diritti conferitigli.

Articolo 27 – Tracciabilità del processo di individuazione del titolare effettivo

1. La LEGGE disciplina la tracciabilità del processo di individuazione del titolare effettivo all'articolo 23 *bis*, comma 4.

Art. 23 bis
(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)
- omissis -
4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.
- omissis -

2. Il processo di individuazione del titolare effettivo viene svolto utilizzando i criteri descritti nell'articolo 1 *bis* della LEGGE e dettagliati nella presente Istruzione specificando le ragioni per le quali le persone fisiche indicate assumono la qualifica di titolare effettivo. Il soggetto designato deve registrare sul BIA le verifiche effettuate e il processo valutativo.
3. Per facilitare il processo logico di individuazione degli stessi e per meglio assolvere all'obbligo di tracciarlo nonché, in generale, ai fini di agevolare un approccio basato sul rischio, viene fornita una tabella contenente codici specifici da attribuire ai titolari effettivi sulla base delle motivazioni per le quali assumono la qualifica (**Allegato D**).
4. Tale tracciabilità deve essere maggiormente dettagliata quando i soggetti designanti si trovino di fronte a situazioni complesse.
5. Ai fini dell'estrazione automatica dei codici di cui al comma 3, utile anche all'autovalutazione dei RISCHI, il soggetto designato può utilizzare i medesimi codici direttamente nel questionario di AVC eventualmente in uso.
6. Le determinazioni assunte ai sensi del precedente comma 1 ed i relativi processi valutativi vanno conservati secondo quanto previsto dall'art. 34 della LEGGE.

PARTE IV
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI

Articolo 28 – Modalità di acquisizione dei documenti per persone fisiche

1. Il presente articolo si applica al cliente quando questo è persona fisica, al titolare effettivo, ai garanti e a chiunque sia DELEGATO ad operare.
2. I documenti di cui all'articolo 7 della presente Istruzione si acquisiscono nelle seguenti modalità:
   a) in copia semplice, fotostatica o elettronica, previa esibizione dell'originale, se il cliente è fisicamente presente, a prescindere dal LIVELLO DI RISCHIO assegnato e ovunque il cliente abbia la residenza o il domicilio. In questo caso deve rimanere sempre traccia del nome e cognome di colui che ha acquisito copia del documento direttamente dall'originale;
   b) in copia semplice, fotostatica o elettronica, se il cliente è residente o domiciliato all'estero ad eccezione dei Paesi indicati nella successiva lett. c) e se l'IDENTIFICAZIONE avviene a distanza, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 della presente Istruzione;
   c) in copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale e apostillata o legalizzata, anche scannerizzata, se il cliente è residente o domiciliato in PAESI AD ALTO RISCHIO e PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE e se l'IDENTIFICAZIONE avviene a distanza secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 della presente Istruzione.
3. Le copie dei documenti acquisiti dai soggetti designati devono essere chiaramente leggibili e in special modo nelle copie dei documenti di identità le fotografie devono essere ben visibili, tali da consentire il riconoscimento del titolare del documento stesso.

Articolo 29 – Modalità di acquisizione dei documenti per clienti diversi da persone fisiche

1. Per i clienti, diversi da persone fisiche, i documenti menzionati in questa Istruzione si acquisiscono nelle seguenti modalità:

   Caso 1: clienti residenti o domiciliati o aventi sede legale a San Marino e clienti che presentano documentazione in lingua italiana.

   - certificato di vigenza, licenza e documenti di natura contabile:

   a) LIVELLO DI RISCHIO basso e medio-basso: copia fotostatica o elettronica di un documento oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE;
   b) LIVELLO DI RISCHIO medio-alto e alto: copia fotostatica o elettronica previa esibizione dell'originale oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE

   - Copia libri sociali e altri documenti (compresi quelli indicati all'art.10 della presente Istruzione):

   c) LIVELLO DI RISCHIO basso e medio-basso: copia fotostatica o elettronica;
   d) LIVELLO DI RISCHIO medio-alto e alto: copia fotostatica o elettronica previa esibizione dell'originale

   Caso 2: clienti residenti o domiciliati o aventi sede legale all'estero: se il LIVELLO DI RISCHIO è basso o medio-basso si applicano le norme previste nel superiore Caso 1 (con traduzione professionale di operatore economico sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente).

   Caso 3: clienti residenti o domiciliati o aventi sede legale all'estero: se il LIVELLO DI RISCHIO è medio-alto o alto.

- certificato di vigenza, licenza e documenti di natura contabile: copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE (con traduzione professionale di operatore economico sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente);
- Copia libri sociali e altri documenti (compresi quelli indicati all'art.10 della presente Istruzione): copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale (con traduzione professionale di operatore economico sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente).

Caso 4: clienti residenti o domiciliati o aventi sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO e PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE: se il livello di rischio è basso o medio-basso si applicano le norme previste nel superiore Caso 3.

Caso 5: clienti residenti o domiciliati o aventi sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO e PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE: se il LIVELLO DI RISCHIO è medio-alto o alto.

- certificato di vigenza, licenza e documenti di natura contabile: originale del documento oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE (con traduzione asseverata e legalizzata in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese)
- Copia libri sociali e altri documenti (compresi quelli indicati all'art.10 della presente Istruzione): copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale e apostillata (con traduzione asseverata e legalizzata in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese)

2. Nei casi in cui è richiesta copia apostillata, qualora il Paese da cui proviene il documento non abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ("Convenzione sull'Apostille") in materia di abolizione della legalizzazione, il soggetto designato deve acquisire copia di un documento legalizzato (ossia contenente l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa).
3. Nei casi in cui sia richiesta la preventiva esibizione dell'originale, il soggetto designato deve sempre tenere traccia del nome e del cognome di colui che ha acquisito copia del documento direttamente dall'originale.
4. Le copie dei documenti acquisiti dai soggetti designati devono essere chiaramente leggibili.
5. Per una rappresentazione schematica delle norme di cui al presente articolo si rimanda all'**Allegato E**.

Articolo 30 – Responsabili degli adempimenti di adeguata verifica

1. I soggetti designati devono tenere traccia dei nominativi delle persone (ad esempio amministratori, direttori, dipendenti, collaboratori) che, nel tempo, hanno curato gli adempimenti di adeguata verifica per ciascun cliente, sia nella fase iniziale di instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, sia nell'ambito del controllo costante del rapporto.

PARTE V
BOLLETTINO INFORMATIVO ANTIRICICLAGGIO (BIA)

Articolo 31 – Bollettino Informativo Antiriciclaggio

1. I soggetti designati acquisiscono dati e informazioni necessari alla valutazione della clientela, con finalità anche diverse dalla prevenzione e dal contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, direttamente dal cliente o estraendoli da banche dati esterne o assumendo informazioni o referenze da soggetti terzi. Tali elementi e informazioni devono essere organizzati in un BIA, predisposto in formato elettronico, a disposizione del personale debitamente autorizzato, in particolare del RIA, nonché dell'AIF.
2. Il BIA, preferibilmente integrato nel sistema informatico di base, deve essere predisposto per tutta la clientela e deve possedere le seguenti caratteristiche minime:
   a) essere redatto per ogni cliente (NDG) titolare di rapporti d'affari in base a prospetti e *standard* predisposti dal soggetto designato da utilizzarsi presso tutte le dipendenze del medesimo;
   b) essere sottoposto alla struttura di *compliance* interna e all'*internal auditing* - laddove previsti – per la verifica dei contenuti e dei processi di redazione e gestione; tali processi devono essere sottoposti all'approvazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO;
   c) essere fruibile in formato elettronico da tutti i dipendenti connessi alla gestione, valutazione e controllo del cliente;
   d) essere aggiornato ogni qualvolta mutino le informazioni di cui al successivo comma 3;
   e) essere convalidato e storicizzato nelle varie edizioni ogni qualvolta il dato venga modificato.
3. Il BIA deve contenere le informazioni minime di seguito indicate eventualmente citando la fonte del dato (ad esempio, la dichiarazione del cliente, banche dati esterne):
   a) codice univoco del cliente (ad esempio codice ISS o COE e altri codici esteri), intestazione del rapporto d'affari (ad esempio, nome, cognome ovvero denominazione sociale del cliente e relativo indirizzo) e numero di NDG;
   b) professione o attività svolta per le persone fisiche (per i DELEGATI ed i garanti, le informazioni sono inserite nei BIA che si riferiscono agli stessi), mentre per le persone giuridiche i codici ATECO, l'oggetto sociale, l'attività svolta ed il luogo/area geografica nel quale si svolge prevalentemente l'attività;
   c) elementi riferiti al PROFILO ECONOMICO il cui grado di dettaglio deve essere calibrato su un approccio basato sul rischio (ad esempio, indicare eventuali partecipazioni in attività commerciali, proprietà immobiliari, indicazione di massima delle attività finanziarie complessivamente detenute dal cliente; evidenze da visure camerali, protesti, ipocatastali);
   d) il titolare effettivo e numero di NDG, l'ASSETTO PROPRIETARIO e la STRUTTURA DI CONTROLLO del cliente;
   e) altre informazioni generali (ad esempio, riscontri ed evidenze estratti da banche date pubbliche o private);
   f) scopo e natura prevista per ciascun rapporto d'affari;
   g) LIVELLO DI RISCHIO assegnato ed eventuale giustificazione alle modifiche dello stesso;
   h) data di convalida del BIA;
   i) nome e cognome del dipendente che ha convalidato il BIA.
4. La redazione del BIA deve essere svolta anche per i titolari effettivi, DELEGATI e garanti, nei confronti dei quali i soggetti designati hanno acquisito informazioni. La redazione del BIA, in relazione ai delegati o ai titolari effettivi di una pubblica amministrazione, può essere omessa laddove i medesimi non siano titolari di rapporti d'affari con il soggetto designato, ovvero non siano titolari di deleghe, non risultino quali titolari effettivi o garanti di altri clienti del medesimo soggetto designato.

5. In deroga alla prescrizione di cui al comma 3, lettera i), è data facoltà ai soggetti designati di procedere alla convalida automatica dei dati variati (convalida di sistema) nel caso in cui i dati variati derivino da altra procedura (ad esempio, indirizzo, numero di telefono, livello del PROFILO DI RISCHIO) in quanto i necessari presidi organizzativi, autorizzativi e/o di controllo sono necessariamente già stati attivati in altra procedura (ad esempio, i dati presenti nell'anagrafica generale, la verifica e convalida del nuovo PROFILO DI RISCHIO assegnato). Devono invece essere convalidate dal dipendente che le ha immesse nel BIA le informazioni sulla clientela ottenute dal cliente o desunte da documentazione acquisita o estratta autonomamente (ad esempio, dati da visure, bilanci, verifiche su *provider*).

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Clientela esistente

1. I soggetti designati applicano gli obblighi di adeguata verifica prescritti dalla LEGGE e dalla presente Istruzione alla clientela esistente, tenendo conto del LIVELLO DI RISCHIO, di modo che ogni rapporto in essere, ed in particolare per i rapporti riconducibili ai clienti classificati a LIVELLO DI RISCHIO medio-alto o alto, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

Articolo 33 – Perdita, sottrazione o distruzione di documenti e dati acquisiti nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica

1. La perdita, la sottrazione o la distruzione dei dati o della documentazione acquisita dal soggetto designato in esecuzione agli obblighi di adeguata verifica deve essere comunicata all'AGENZIA entro dieci giorni lavorativi da quando il soggetto designato ne è venuto a conoscenza, unitamente alla denuncia all'Autorità di Polizia se ne ricorrono i presupposti.

Articolo 34 – Entrata in vigore

1. La presente Istruzione entra in vigore il 1° luglio 2018.

ALLEGATO A
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AVC PER SOGGETTI DESIGNATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ BANCARIA

1. Rapporti d'affari

Il rapporto d'affari è definito dalla LEGGE nel modo seguente:

> **Art. 1**
> ***(Definizioni e ambito di applicazione)***
> 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
> - *omissis* -
> o) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;
> - *omissis* -

2. Operazioni occasionali

Le operazioni occasionali sono definite dalla LEGGE nel modo seguente:

> **Art. 1**
> ***(Definizioni e ambito di applicazione)***
> 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
> - *omissis* -
> m) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
> - *omissis* -

Tutto il complesso dei rapporti contrattuali bancari, nell'esercizio dell'attività di istituto, rientra nelle precedenti due categorie.

Ne consegue che qualsiasi rapporto o operazione che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 21 della LEGGE deve essere sottoposto agli obblighi di adeguata verifica.

Si osserva inoltre come alcuni contratti – siano essi rapporti d'affari od operazioni occasionali – sono considerati nella prassi bancaria "accessori" ad un contratto principale, ad esempio un dossier titoli, un mutuo, uno scoperto di conto corrente ovvero una carta di credito che regolano su un conto corrente bancario.

Anche per tali contratti considerati "accessori" la LEGGE prevede l'assolvimento in maniera compiuta agli obblighi di AVC. A tal fine i soggetti designati possono adottare una delle seguenti modalità:

a) svolgere ex novo le attività previste dall'art. 21 comma 1 della LEGGE;
b) integrare il patrimonio informativo e documentale già acquisito in relazione al contratto principale, avendo cura di:
    i. INDIVIDUARE, IDENTIFICARE e VERIFICARE L'IDENTITÀ dei titolari effettivi ossia le persone nel cui interesse il rapporto d'affari o l'operazione sono rispettivamente instaurati o eseguiti;
    ii. comprendere ed acquisire le informazioni sullo scopo e natura prevista del rapporto d'affari.

Le attività descritte al punto ii. possono essere oggetto di apposita dichiarazione del cliente da acquisire attraverso la modulistica contrattuale all'atto della sottoscrizione o altra modulistica in uso debitamente integrata, ad esempio prevedendo, nel questionario di adeguata verifica predisposto dai soggetti designati, l'inserimento di quadri riepilogativi relativi alla mappatura dei rapporti d'affari e relative dichiarazioni di titolare effettivo e scopo e natura prevista.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nella definizione di rapporto d'affari, alcuni dei quali anche accessori, i seguenti rapporti bancari:

- conti correnti (euro e divise estere);
- cassette di sicurezza;
- libretti di deposito a risparmio;
- mutui e prestiti di vario genere;
- dossier titoli;
- conti anticipi;
- castelletto per sconto effetti;
- castelletto per rilascio crediti di firma;
- emissione diretta di carte di credito e carte ricaricabili;
- leasing immobiliari e mobiliari;
- cessione del quinto dello stipendio;
- mandato fiduciario;
- accettazione dell'ufficio di trustee;
- contratto di gestione per società SG.

Per quanto attiene al rilascio delle tessere bancomat, delle tessere di cassa continua, all'accensione di certificati di deposito e pronti contro termini, gli obblighi di AVC devono intendersi assolti qualora detti strumenti siano intestati al medesimo titolare di conto corrente sul quale è stata precostituita la provvista dagli stessi utilizzata, a condizione che il conto corrente sia stato a sua volta compiutamente assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla LEGGE.

ALLEGATO B
OBBLIGHI DELLA CLIENTELA

Si ricorda che la LEGGE disciplina come segue gli obblighi in capo alla clientela:

Art. 22 bis
(Obblighi della clientela)
1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, acquisiscono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto. Qualora permangano dubbi, gli amministratori devono richiedere informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Nel caso in cui il socio non fornisca agli amministratori le informazioni richieste o fornisca informazioni false o parziali l'amministratore dispone la convocazione di una assemblea. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti fondazioni ed enti con o senza personalità giuridica, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture e da ogni altra comunicazione o dato conosciuto.
5. I trustee e le figure equivalenti per altri istituti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust come previsti dall'art. 1 bis comma 6 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
6. I trustee che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio ufficio di trustee.
6 bis. Gli affidatari che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un' operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio status.

In particolare si evidenzia che il cliente:

a) È tenuto a fornire per iscritto i dati e le informazioni necessari ed aggiornati che consentano ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla LEGGE.
   Tale obbligo ricade:
   - sull'amministratore della società;
   - sul socio fondatore (in vita);
   - su colui che rappresenta l'ente o lo amministra (associazioni, cooperative, consorzi, ecc.);
   - sul trustee (per trust) o l'affidatario (per l'affidamento fiduciario).
b) È tenuto ad **acquisire, conservare e fornire** ai soggetti designati, informazioni **adeguate, accurate e aggiornate** relative al titolare effettivo. Ne consegue, ad esempio, che un Amministratore non può non sapere chi siano i soci della società per la quale ha assunto l'incarico; qualora non lo sapesse, in ipotesi perché la partecipazione è schermata fiduciariamente, dovrà chiedere l'informazione ai soci che, se non le forniscono, non potranno esercitare il diritto di voto.
c) È tenuto a dichiarare il proprio ufficio di trustee.
d) È tenuto a dichiarare il proprio status di affidatario.

Il cliente che non ottempera all'obbligo è sottoposto alle previsioni sanzionatorie dell'art. 61.

Art. 61
(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)
- omissis -
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a

80.000,00 euro.
- omissis –

ALLEGATO C
ALCUNI ESEMPI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Società di capitali

Criterio Primario - Partecipativo

Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)

Caso 1: Cliente, Società A, con i seguenti soci:
- B, persona fisica titolare del 51%,
- C, persona fisica titolare del 49%,

In questo caso, i titolari effettivi saranno individuati nelle persone fisiche B e C che, in base alla presunzione *de iure* operata dalla LEGGE, detengono più del 25% del capitale della persona giuridica A.

Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)

Caso 1: Cliente: Società A, con i seguenti soci:
- B, persona fisica titolare del 4%,
- C, persona giuridica titolare del 26%,
- D, persona giuridica titolare del 70%.

Soci di C:
- *E, persona fisica titolare del 50%,*
- *F, persona fisica titolare del 50%.*

Soci di D:
- *G, persona fisica titolare del 50%,*
- *H, persona fisica titolare del 40%,*
- *I, persona fisica titolare del 10%.*

In questo caso, i titolari effettivi saranno individuati nelle persone fisiche G e H che, in base alla presunzione *de iure* operata dalla LEGGE, detengono più del 25% del capitale della persona giuridica A (cliente), attraverso la persona giuridica D che detiene il controllo di A.

In assenza di ulteriori elementi (ad esempio patti parasociali, ecc.) la circostanza che le due persone fisiche E ed F (che controllano al 50% la società C) incidono indirettamente per il 13% ciascuna sul capitale di A, (pertanto senza superare il 25% del capitale del cliente), esclude l'individuazione di altri titolari effettivi oltre ai suddetti G e H.

Caso 2: Cliente: Società A, con i seguenti soci:
- B, persona giuridica titolare del 50%,
- C, persona giuridica titolare del 50%,

Soci di B:
- *D, persona fisica titolare del 30%,*
- *n. 7 soci al 10%.*

Soci di C:

- *D, persona fisica titolare del 30%,*
- *n. 7 soci al 10%.*

In questo caso, il titolare effettivo della società A sarà la persona fisica D che, in base alla presunzione *de iure* operata dalla LEGGE, detiene complessivamente ed indirettamente il 30% della società A (ossia il 15% in quanto socio di B ed il 15% in quanto socio di C), ossia più del 25% del capitale sociale di A.

Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite altri strumenti che attribuiscono diritti di voto

Caso 1: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona fisica titolare del 20%,
- C, persona fisica titolare del 10%,
- n. *7 soci al 10%.*

In questo caso, considerato che la persona fisica C ha un pegno su azioni della persona fisica B il titolare effettivo sarà individuato nella persona fisica C che indirettamente detiene più del 25% del capitale della persona giuridica A.

Controllo con altri mezzi

Caso 1: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona fisica titolare del 20%,
- C, persona fisica titolare del 10%,
- n. *7 soci al 10%.*

In questo caso, in presenza di un patto parasociale tra B e C in base al quale B vota la nomina dell'amministratore dietro indicazione di C, la persona fisica C sarà individuata quale titolare effettivo della società A.

Caso 2: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona fisica titolare del 22%,
- C, persona fisica titolare del 22%,
- D, persona fisica titolare del 22%,
- E, persona fisica titolare del 22%,
- F, persona fisica titolare del 12%.

In questo caso, la persona fisica F rappresenta un genitore che ha intestato ai figli B, C, D e al coniuge E le quote dell'attività imprenditoriale di famiglia. Il genitore però, continua a rappresentare di fatto il dominus della società in termini di "presenza", di lavoro, di organizzazione, di decisioni e pertanto ancora in grado di esercitare in ultima istanza il controllo della stessa.

La persona fisica F sarà individuata quale titolare effettivo della società A nonostante la sua partecipazione minoritaria.

Caso 3: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona fisica titolare del 40%,
- C, persona fisica titolare del 60% (che agisce per conto di D)

In questo caso, considerato che C risulta formalmente intestatario della partecipazione ma dichiara di agire per conto di un proprio parente D (se non dichiarasse questa circostanza al soggetto designato e al Registro dei Titolari Effettivi sarebbe penalmente perseguibile) i titolari effettivi saranno individuati nelle persone fisiche B e C che, in base alla presunzione *de iure* operata dalla LEGGE, detengono più del 25% del capitale della persona giuridica A, nonché nella persona fisica D.

Criterio Residuale - Gestorio

Esercizio dei poteri di direzione

Caso 1: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona fisica titolare del 25%,
- C, persona giuridica titolare del 15%,
- n. 6 *soci al 10%.*

In questo caso, in assenza di elementi che delineino un controllo o possesso della società, il titolare effettivo della società A sarà individuato nella figura del Direttore Generale, a cui sono stati delegati ampi poteri decisionali.

Caso 2: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, Stato 80% (anche per interposizione di altre società nella catena partecipativa),
- n*. 4 soci al 5%.*

In questo caso, il titolare effettivo della società A sarà individuato nella figura del Direttore Generale, a cui sono stati delegati ampi poteri decisionali.

Esercizio dei poteri di amministrazione

Caso 1: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona giuridica titolare del 16%,
- n. 5 soci al 15%.
- C, persona giuridica titolare del 9%.

In questo caso, in assenza di elementi che delineino un controllo o possesso della società, il titolare effettivo della società A sarà individuato:

- Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico: nella figura dell'Amministratore Unico;
- Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione all'interno del quale non sono state concesse particolari deleghe: nella figura del Legale Rappresentante (Presidente del CdA);
- Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione all'interno del quale sono stati concessi particolari poteri all'Amministratore Delegato (da valutare caso per caso): nella figura del Legale Rappresentante (Presidente del CdA) e dell'Amministratore Delegato.

Caso 2: Cliente, Società A, con i seguenti soci:

- B, persona giuridica titolare del 99%,
- C, persona giuridica titolare del 1%.

Soci di B:

- *n. 50 soci al 2%.*

In questo caso, in assenza di elementi che delineino un controllo o possesso della società, il titolare effettivo della società A sarà individuato nella figura dell'Amministratore Unico della società A e non certamente nell'Amministratore Unico della società B nonostante quest'ultima società controlli quasi totalmente la società A. Infatti se il titolare effettivo non è individuabile sulla base del criterio partecipativo, occorre accedere al criterio residuale applicandolo in relazione al proprio cliente e non al socio.

Casi particolari

Società Quotate

La LEGGE prevede che:

ALLEGATO TECNICO
Art. 1 bis
(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)
1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:
a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.
- *omissis* -
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
- *omissis* -

I criteri per l'individuazione del titolare effettivo di cui al comma 1 sopra riportato nel box non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Ne consegue che l'intervento di una di queste società quotate nell'assetto partecipativo di una società cliente non deve essere considerata ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Se la società quotata è socia al 70%, il titolare effettivo dovrà essere individuato nel restante 30%, se non è individuabile, si passa al criterio residuale.

Gli unici casi in cui non è necessario individuare un titolare effettivo:

- il cliente è una società quotata;
- il cliente è un'amministrazione pubblica, diversa da enti pubblici e nelle aziende autonome, così come previsto dall'art. 18 della presente Istruzione.

Società in liquidazione volontaria, liquidazione d'ufficio o in procedura concorsuale

Per quanto riguarda le società in parola, si riportano alcune precisazioni:

- L'avvio di una liquidazione volontaria, d'ufficio, coatta ovvero di una procedura concorsuale non muta il titolare effettivo; scopo della norma sul titolare effettivo è comprendere di chi sia la società, chi sia il reale *dominus*, e pertanto è doveroso

continuare ad utilizzare il criterio partecipativo anche quando i soci non sono in grado di beneficiare concretamente di un eventuale avanzo dell'attivo;

- Ne consegue che la situazione che rileva ai fini dell'individuazione del titolare effettivo è quella che risulta all'avvio della procedura (pertanto, utilizzando il criterio partecipativo alla predetta data ovvero il criterio residuale sempre alla predetta data);
- I liquidatori o procuratori non assumono la qualifica di legali rappresentanti della società; essi invero hanno semplicemente ricevuto un incarico con finalità estintive, ad essi pertanto non sono assegnati compiti di "direzione ed amministrazione" tant'è che non possono porre in essere alcuna nuova operazione e pertanto agli stessi non è applicabile il criterio residuale;
- I liquidatori o procuratori hanno però l'obbligo di ricercare – sia ai fini della dichiarazione al Registro, sia ai fini del rilascio di dati ed informazioni ai soggetti designati – le informazioni necessarie al fine di individuare il titolare effettivo; ad essi pertanto si applicano le norme di cui all'art. 22 bis della legge 92/2008 che comporta l'acquisizione e conservazione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate (ma l'aggiornamento non è più possibile perché si tratta di una "fotografia" alla data dell'avvio della procedura) sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi.

Società le cui quote sono state sottoposte a sequestro

Per le società in parola si osserva che l'adozione di un provvedimento di sequestro non incide sulla titolarità effettiva. Lo scopo della norma sul titolare effettivo è comprendere di chi sia la società, chi sia il reale *dominus*, e pertanto è doveroso continuare ad utilizzare il criterio partecipativo anche quando i soci non sono temporaneamente in grado di esercitare il controllo sulla società.

Società di persone

Per le società di persone costituite all'estero (ad esempio una s.n.c. italiana) e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di AVC.

Tenuto conto che la società di persone (ad esempio nell'ordinamento italiano: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice):

- non è una persona fisica, ma un istituto giuridico tramite il quale due o più persone con un contratto di società conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili,
- non ha personalità giuridica, ma gode di un'autonomia patrimoniale,

ai fini dell'applicazione degli obblighi di AVC, va necessariamente IDENTIFICATO come cliente la società di persone.

Per l'IDENTIFICAZIONE del titolare effettivo nelle società di persone, è sufficiente applicare i criteri previsti dall'art. 1 comma 1 lett. r) della LEGGE, di seguito riportato.

Art. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
- *omissis* -
r) "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o

indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- *omissis* –

Pertanto, nel caso di società di persone andranno IDENTIFICATI come titolari effettivi tutte le persone fisiche a cui risulta attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo.

Per l'IDENTIFICAZIONE del titolare effettivo nelle società di persone, invece, non possono essere mai utilizzati i criteri previsti dall'art. 1 bis comma 1 in quanto riservati esclusivamente alle società di capitali.

Contratti di assicurazione vita o di altre forme di assicurazione legate ad investimenti

Caso 1: Cliente, persona fisica A:

Il cliente (contraente) A stipula una polizza vita con la compagnia B sull'assicurato C, designando quale beneficiario la persona fisica D.

Il cliente (contraente) A dichiara di agire per se stesso (e pertanto, non nell'interesse di terzi).

La compagnia B individuerà il titolare effettivo nella persona fisica A e procederà ad acquisire il semplice nominativo della persona fisica D quale beneficiario.

Al momento del pagamento del capitale o della rendita, la compagnia B provvede a svolgere l'adeguata verifica nei confronti della persona fisica D (provvede pertanto alla IDENTIFICAZIONE e VERIFICA DELL'IDENTITÀ e del titolare effettivo di D) che, se agisce in proprio e non nell'interesse di terzi, sarà il medesimo beneficiario D.

Caso 2: Cliente, persona giuridica A:

La società cliente (contraente) A stipula una polizza vita con la compagnia B sull'assicurato C, designando quale beneficiario (irrevocabile, con accettazione del beneficio stesso) la società D.

La società cliente (contraente) A dichiara quale titolare effettivo il socio persona fisica E (che possiede il 90% di A).

La compagnia B individuerà il titolare effettivo nella persona fisica E e procederà ad acquisire la semplice denominazione della società D quale beneficiario.

Al momento del pagamento del capitale o della rendita, la compagnia B provvede a svolgere l'adeguata verifica nei confronti della società D (provvede pertanto alla IDENTIFICAZIONE e VERIFICA DELL'IDENTITÀ e del titolare effettivo di D) in relazione alla quale, se posseduta al 99% dalla persona fisica F, sarà individuabile come titolare effettivo il medesimo socio F.

ALLEGATO D

CODICI PER LA TRACCIABILITÀ DEL PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CODICI PER SOCIETÀ DI CAPITALI	
CRITERIO PRIMARIO - PARTECIPATIVO	
Enunciati di principio: ⇨ esiste sempre almeno un titolare effettivo ed ha necessariamente la natura di persona fisica ⇨ il sottocriterio della partecipazione superiore al 25% implica la qualifica di titolare effettivo anche se il controllo con altri mezzi può essere esercitato da un diverso titolare effettivo (i codici infatti si sommano e non sono in alternativa l'uno all'altro, cioè ad ogni titolare effettivo sarà applicato un codice)	
01S. Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)	*Consiste nella diretta intestazione di quote superiori al 25% attraverso quote o azioni*
02S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite azioni o quote	*Consiste nella partecipazione al capitale per una percentuale complessiva superiore al 25% attraverso quote o azioni*
03S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite altri strumenti che attribuiscono diritti di voto	*Consiste nella possibilità di esercitare il diritto di voto senza la formale titolarità della partecipazione*
04S. Controllo con altri mezzi	*Consiste nel controllo attraverso mezzi diversi dalla partecipazione al capitale o dalla possibilità di esercitare il diritto di voto. Trattasi di un criterio basato sull'effettività e pertanto evidenzia in concreto chi esercita il controllo*
CRITERIO RESIDUALE - GESTORIO	
Regole di applicazione del criterio residuale: ⇨ Sono stati esperiti infruttuosamente tutti gli accertamenti possibili per individuare il titolare effettivo secondo il criterio primario ⇨ Permangono dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo (fatto salvo l'obbligo di comunicazione ad AIF ai sensi dell'art. 24 comma 3 della LEGGE) Il criterio residuale si applica solo alla società cliente (ovvero alla società che comunica il titolare effettivo al Registro tenuto dall'Ufficio Industria) e non alle società che intervengono nella catena partecipativa; nei confronti di queste ultime, pertanto, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo del cliente, va "esplorato" il capitale delle società partecipanti, applicando quindi esclusivamente il criterio primario.	
05S. Esercizio dei poteri di direzione	*Consiste nell'individuazione della figura del Direttore*
06S. Esercizio dei poteri di amministrazione	*Consiste nell'individuazione dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione di una certa rilevanza*

CODICI PER TRUST	
⇨ Sono titolari effettivi tutti cumulativamente i soggetti sotto elencati (il guardiano solo se nominato) ⇨ Se, nelle situazioni sotto riportate che implicano la qualifica di titolare effettivo, si trova una società si dovranno applicare i criteri per risalire al titolare effettivo della stessa; parimenti si applicheranno i relativi criteri in caso di affidamento fiduciario, fondazione, ente analogo, ecc. ⇨ I nominativi delle persone fisiche indicate quali titolari effettivi non sono necessariamente allineati rispetto a coloro che risultano iscritti alla corrispondente voce nel Registro dei Trust perché nel Registro dei Trust possono essere individuate anche persone giuridiche (non ammesso per i titolari effettivi). Inoltre nel Registro dei titolari effettivi, diversamente dal Registro dei Trust che risponde unicamente a criteri formali per le sue finalità pubblicitarie, vanno inseriti anche coloro nel cui interesse i soggetti del trust, quandanche essi stessi persone fisiche, potrebbero agire o comunque esercitare la loro posizione, essendo il dato circa la titolarità effettiva, sempre un dato "effettivo" e non solo meramente formale.	
01T. Disponente	*Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società disponente.*
02T. Trustee	*Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società trustee.*
03T. Guardiano	*Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società guardiano.*
04T. Beneficiari determinati	*Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società beneficiaria.*
05T. Beneficiari non determinati (categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust)	*Unico caso in cui il titolare effettivo può non essere una persona fisica.*
06T. Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.	*Laddove esistente, consiste nel controllo attraverso mezzi diversi da quelli previsti dall'atto istitutivo del trust. Trattasi di un criterio basato sull'effettività e pertanto evidenzia in concreto chi esercita il controllo.*

CODICI PER ISTITUTI GIURIDICI ANALOGHI	
⇨ Si applica agli affidamenti fiduciari ⇨ Si applica agli istituti giuridici analoghi esteri Nell'Allegato Tecnico art. 1bis c. 6 non sono indicati specifici criteri per quanto riguarda gli istituti giuridici analoghi al trust (però l'art. 22 bis c. 5, nel prevedere l'obbligo di acquisire informazioni adeguate accurate e aggiornate anche per questa categoria, richiama proprio l'art. 1bis c.6) Si richiamano, *mutatis mutandis*, le medesime note indicate per i trust	
01A. Affidante (titolare effettivo dell'affidante)	*v. trust*
02A. Affidatario (titolare effettivo dell'affidatario)	*v. trust*
03A. Beneficiari determinati (titolari effettivi)	*v. trust*
04A. Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi	*v. trust*

CODICI PER FONDAZIONI ED ENTI ANALOGHI (con o senza personalità giuridica)	
⇨ Sono titolari effettivi tutti cumulativamente i soggetti sotto elencati ⇨ Possono considerarsi "enti analoghi": le Associazioni, le Cooperative, i Consorzi	
01F. Fondatore (titolare effettivo)	*Si applica alla persona fisica e al titolare effettivo (ad esempio titolare effettivo della società).*
02F. Beneficiari Fondazione (individuati o facilmente individuabili)	*Si applica alla persona fisica e al titolare effettivo (ad esempio titolare effettivo della società beneficiaria).*
03F. Titolari di funzioni di direzione o amministrazione Fondazione **03E. Titolari di funzioni di direzione o amministrazione degli Enti Analoghi**	*Per gli enti analoghi l'unico criterio applicabile è quello della titolarità di funzioni di direzione o amministrazione*

Ulteriori codici in aggiunta a quelli indicati potranno essere creati dai soggetti designati, purché coerenti con le disposizioni di LEGGE e i principi indicati nella presente Istruzione.

ALLEGATO E

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI PER CLIENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE (ART. 29)

PAESI	LIVELLO	CERTIFICATO DI VIGENZA, LICENZA (O CAMERALE), DOCUMENTI CONTABILI	COPIA LIBRI SOCIALI E ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI
SAN MARINO e documenti in lingua italiana	*Rischio basso e medio-basso*	copia fotostatica o elettronica di un documento oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE	copia fotostatica o elettronica
	Rischio medio-alto e alto	copia fotostatica o elettronica previa esibizione dell'originale oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE	copia fotostatica o elettronica previa esibizione dell'originale
ESTERO	*Rischio basso e medio-basso*	copia fotostatica o elettronica di un documento oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente)**	copia fotostatica o elettronica **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente)**
	Rischio medio-alto e alto	copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese, anche fornita dal cliente)**	copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese anche fornita dal cliente)**
PAESI ALTO RISCHIO E PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE	*Rischio basso e medio-basso*	copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese anche fornita dal cliente)**	copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale **(traduzione professionale sammarinese in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese anche fornita dal cliente)**
	Rischio medio-alto e alto	originale del documento oppure stampa web da un sito internet ufficiale di una FONTE AFFIDABILE **(traduzione asseverata e legalizzata in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese)**	copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale dell'originale e apostillata (o legalizzata) **(traduzione asseverata e legalizzata in lingua italiana ad eccezione dei documenti in lingua inglese)**